



Modulo eLearning

Corso avanzato sul commercio elettronico: regime IOSS - (IOSS avanzato)

Temi di apprendimento del corso

Ecco un breve e utile riepilogo dei temi più importanti del corso.

1 Obiettivi di apprendimento

Al termine di questo corso, avrai appreso:

- Il regime d'importazione dello OSS (IOSS) e le sue procedure.
- Le funzionalità generali dello IOSS e l'uso del numero d'identificazione IVA per lo IOSS.
- Le procedure specifiche dello IOSS (registrazione, dichiarazione IVA, pagamento) per ogni portatore di interesse (autorità doganali e fiscali e operatori economici che usano lo IOSS).
- I vantaggi del regime di importazione.

2 Introduzione a IOSS

Lo **sportello unico (OSS) dell'Unione** è il portale elettronico che le aziende possono usare per adempiere ai propri obblighi in materia di IVA sulle vendite di e-commerce nell'UE a consumatori a partire dal 1° luglio 2021. Il regime UE è applicabile ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi forniti tramite mezzi elettronici (TBE), alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, a talune cessioni nazionali di beni facilitate da interfacce elettroniche e diverse dai servizi TBE.

Il **regime OSS non UE** si applica a tutte le prestazioni di servizi da impresa a consumatore (B2C) nell'UE, come servizi di alloggio, ingresso a manifestazioni, servizi di trasporto.

Lo **sportello unico per le importazioni (IOSS)** è il portale elettronico che le aziende possono usare a partire dal 1° luglio 2021 per adempiere ai propri obblighi in materia di IVA per l'e-commerce sulle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore non superiore ai 150 EUR.

Panoramica dello sportello unico (OSS) e del regime d'importazione (IOSS)

	Soggetto passivo/fornitore non stabilito nell'UE	Soggetto passivo/fornitore stabilito nell'UE
Prestazioni di servizi a consumatori (B2C)	 Regime non UE (OSS)	 Regime UE (OSS)
Cessioni a distanza di beni da parte di fornitori presunti	 Regime UE (OSS)	 Regime UE (OSS)
Cessioni nazionali di beni da parte di fornitori presunti	 Regime UE (OSS)	 Regime UE (OSS)
Vendite a distanza di beni importati da paesi terzi in consegne non superiori ai 150 EUR	 Regime di importazione (IOSS) Obbligo di nominare un intermediario (SI)	 Regime di importazione (IOSS) Obbligo di nominare un intermediario (NO)


3 Regime di importazione

Lo sportello unico per le importazioni (IOSS) è stato creato per facilitare e semplificare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi da venditori

UE o non UE a consumatori nell'UE. Lo IOSS si applica solo a consegne di beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

Il 1° luglio 2021 l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'importazione di beni di valore non superiore ai 22 EUR è stata abolita. Di conseguenza, tutti i beni importati nell'UE sono soggetti all'IVA.

Panoramica del regime di importazione



3.1 Registrazione

Per poter ricorrere allo sportello unico per l'importazione, l'azienda che effettua vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi deve registrarsi nello Stato membro nel quale ha stabilito la sua attività oppure, se ha stabilito la sua attività al di fuori della Comunità, in uno degli Stati membri in cui ha una stabile organizzazione. Non ci sono vantaggi in termini di IVA nella scelta di uno Stato membro piuttosto che un altro.

3.2 Dichiarazione IVA

Un soggetto passivo che si avvale dello IOSS è tenuto a presentare con scadenza mensile una dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione, la quale specifichi:

- 1) imponibile totale per ogni prodotto fornito a ciascuno Stato membro nel quale la spedizione o il trasporto dei beni al consumatore si conclude
- 2) importo dell'IVA
- 3) aliquota IVA

La dichiarazione di importazione dovrà contenere il numero valido di identificazione per lo IOSS del soggetto passivo o dell'intermediario designato stabilito nell'Unione.

Le autorità fiscali dello Stato membro di identificazione forniscono le informazioni contenute nella dichiarazione IVA a ciascuno Stato membro menzionato nella dichiarazione IVA in cui termina la spedizione o il trasporto dei beni al consumatore.

3.3 Pagamenti dell'IVA

L'impresa paga l'IVA dichiarata nella sua dichiarazione IVA alle autorità fiscali dello Stato membro di identificazione.

Lo Stato membro di identificazione distribuisce l'IVA agli Stati membri menzionati nella dichiarazione IVA.

4 Procedura di registrazione

4.1 Registrazione diretta nello Stato membro di stabilimento

I soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati nell'UE da un territorio o da un paese terzo in spedizioni che non superano il valore intrinseco di 150 EUR possono registrarsi al regime di importazione. In assenza di un luogo di stabilimento nell'UE, tali soggetti dovranno nominare un intermediario per potersi avvalere di tale regime.

Per il regime di importazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

4.2 L'intermediario

Soggetti passivi, fornitori e interfacce elettroniche non stabiliti nell'UE o in un paese terzo con cui l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di recupero dell'IVA devono nominare un intermediario per potersi avvalere del regime di importazione. Altri soggetti passivi, stabiliti nell'UE, sono liberi di designare un intermediario, ma non sono obbligati a farlo.

L'intermediario deve essere un soggetto passivo stabilito nell'UE. Deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal regime di importazione per il fornitore o l'interfaccia elettronica che lo ha nominato, compresa la presentazione delle dichiarazioni IVA per lo IOSS e il pagamento dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati di valore modesto.

4.3 Registrazione diretta con intermediario e nello Stato membro di identificazione

Qualora il soggetto passivo non abbia stabilito la sua attività nell'UE, lo Stato membro di identificazione è uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha una stabile organizzazione. Qualora abbia più di una stabile organizzazione, il soggetto passivo può scegliere un qualsiasi Stato membro in cui ha una stabile organizzazione come proprio Stato membro di identificazione.

Qualora il soggetto passivo sia stabilito al di fuori dell'UE, ma in un paese terzo che ha concluso con l'UE un accordo di reciproca assistenza per la riscossione dell'IVA, ed effettui vendite a distanza di beni importati da tale paese terzo, è libero di scegliere un qualsiasi Stato membro quale Stato membro di identificazione. In questo caso, non è necessario designare un intermediario per potersi avvalere del regime di importazione.

4.4 Procedura di registrazione effettuata dallo Stato membro di identificazione

La procedura di registrazione dell'operatore economico/intermediario effettuata dallo Stato membro di identificazione consiste in tre procedure specifiche riguardanti:

- 1) la registrazione iniziale
- 2) l'aggiornamento delle informazioni di registrazione
- 3) l'esclusione dal regime speciale

5 Procedura di dichiarazione dell'IVA da parte degli Stati membri

La procedura di dichiarazione dell'IVA da parte dello Stato membro di identificazione include le seguenti procedure specifiche:

- 1) l'elaborazione della dichiarazione IVA
- 2) la trasmissione delle informazioni della dichiarazione IVA
- 3) il sollecito relativo alla dichiarazione IVA

5.1 Procedura della dichiarazione IVA da parte dello Stato membro di identificazione

L'elaborazione della dichiarazione IVA comprende l'elaborazione della dichiarazione IVA iniziale presentata dall'operatore economico o dal suo intermediario allo Stato membro di identificazione.

L'operatore economico o l'intermediario devono presentare la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione conformemente alle seguenti definizioni.

L'operatore economico o l'intermediario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione con cadenza mensile, entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione relativa al regime di importazione.

5.2 Trasmissione della dichiarazione IVA da parte dello stato membro di identificazione La procedura specifica di trasmissione delle informazioni della dichiarazione IVA include la preparazione delle informazioni della dichiarazione IVA da parte dello Stato membro di identificazione e la trasmissione allo Stato membro di consumo o allo Stato membro di stabilimento.

5.3 Sollecito della dichiarazione IVA da parte dello Stato membro di identificazione

Lo Stato membro di identificazione identifica tutti gli operatori economici e gli intermediari che non hanno presentato una dichiarazione IVA nel periodo d'imposta corrispondente e trasmette tali informazioni a tutti gli altri Stati membri; a questo fine:

- 1) estrae gli operatori economici o gli intermediari a cui inviare il sollecito
- 2) sollecita l'operatore economico o l'intermediario riguardo l'obbligo di dichiarazione IVA
- 3) prepara e trasmette un elenco degli operatori economici o intermediari sollecitati

6 Procedura di pagamento da parte degli Stati membri

6.1 Procedura di verifica del pagamento da parte dello Stato membro di identificazione

La procedura di verifica del pagamento comprende:

- 1) La ricezione da parte di uno Stato membro di identificazione di un pagamento da un operatore economico o dal suo intermediario.
- 2) La registrazione del pagamento.
- 3) La rilevazione e il rimborso di un pagamento in eccesso dell'ammontare dell'IVA e la gestione di un pagamento non riconosciuto.
- 4) La ricezione e l'elaborazione delle notifiche di sollecito del pagamento inviate dallo Stato membro di consumo.

6.2 Procedura di trasmissione di un pagamento da parte dello Stato membro di identificazione Lo Stato membro di identificazione riceve un pagamento dall'operatore

economico o dall'intermediario per una dichiarazione IVA che riguarda uno o più Stati membri di consumo. Lo Stato membro di identificazione deve suddividere il pagamento nei diversi pagamenti pertinenti allo Stato membro di consumo e distribuirli allo Stato membro di consumo entro i 20 giorni successivi alla fine del mese in cui è stato ricevuto il pagamento. Gli uffici operativi competenti dello Stato membro di identificazione estraggono un elenco dei pagamenti ricevuti da parte dell'operatore economico o dal suo intermediario nel corso del periodo di pagamento.

6.3 Elaborazione dei dati del pagamento da parte dello Stato membro di

consumo Gli uffici operativi dello Stato membro di identificazione trasmettono il messaggio di verifica dei dati del pagamento al relativo Stato membro di consumo.

Lo Stato membro di consumo riceve ed elabora il pagamento e i dati del pagamento provenienti dallo Stato membro di identificazione con le seguenti azioni effettuate dagli uffici operativi e finanziari:

- 1) archiviazione dei dati del pagamento
- 2) registrazione del pagamento ricevuto
- 3) notifica del pagamento ricevuto
- 4) attesa del pagamento
- 5) verifica dei dati del pagamento
- 6) contatto con lo Stato membro di identificazione per risolvere eventuali incongruenze
- 7) correzione dei dati del pagamento

6.4 Procedura di sollecito del pagamento da parte dello Stato membro di identificazione

La procedura di sollecito del pagamento riguarda l'obbligo dello Stato membro di identificazione di inviare a un operatore economico o al suo intermediario un sollecito per il pagamento dell'intero importo dell'IVA ancora da versare.

Se il pagamento ricevuto dall'operatore economico o dal suo intermediario risulta essere un pagamento insufficiente o omesso, lo Stato membro di identificazione deve sollecitare all'operatore economico o al suo intermediario il versamento dell'IVA scaduta il decimo giorno successivo alla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Per inviare un sollecito di pagamento, lo Stato membro di identificazione:

- 1) Estrae l'elenco delle dichiarazioni IVA non interamente pagate.
- 2) Informa l'operatore economico o l'intermediario dell'IVA scaduta ancora da versare.
- 3) Trasmette un elenco degli operatori economici o intermediari sollecitati.

7 Altre procedure per gli Stati membri

7.1 Procedura di rimborso - Trasmissione di informazioni da parte dello Stato membro di consumo

Gli uffici operativi competenti dello Stato membro di consumo dispongono di un elenco di dichiarazioni IVA per cui è stato effettuato un pagamento in eccesso e possono verificare il pagamento dello Stato membro di identificazione.

Per ogni dichiarazione IVA presente nell'elenco, essi incaricano gli uffici finanziari competenti di

rimborsare direttamente l'operatore economico o l'intermediario.

Gli uffici operativi competenti dovranno inviare allo Stato membro di identificazione una richiesta di accesso automatico alle più recenti informazioni di registrazione dell'operatore economico o del suo intermediario per ottenere le coordinate del suo conto bancario.

7.2 Procedura di rimborso - Pagamento in eccesso

Lo Stato membro di consumo dovrà informare l'operatore economico o il suo intermediario del rimborso. La comunicazione dovrà menzionare il numero di riferimento unico della dichiarazione IVA.

Per periodi d'imposta successivi al 1° luglio 2021, il caso in cui lo Stato membro di identificazione abbia ricevuto e distribuito un importo con riferimento a una dichiarazione IVA in seguito risultata errata viene gestito dall'operatore economico o dall'intermediario, i quali devono presentare una rettifica con una dichiarazione IVA successiva.

Nel caso in cui dalla rettifica effettuata consegue un pagamento in eccesso, lo Stato membro di consumo rimborserà il pagamento versato in eccesso direttamente all'operatore economico.

7.3 Riscossione del pagamento da parte dello Stato membro di consumo

Lo Stato membro di consumo verifica il pagamento insufficiente conformemente alle procedure nazionali. Lo Stato membro di consumo potrà decidere di non riscuotere l'IVA pagata in modo insufficiente (per esempio, se l'importo in questione è molto esiguo) oppure di procedere alla riscossione.

- 1) Lo Stato membro di consumo invia un sollecito all'operatore economico o al suo intermediario relativo all'importo dell'IVA pagata in modo insufficiente.
- 2) Lo Stato membro di consumo informa lo Stato membro di identificazione per via elettronica di aver inviato il sollecito di pagamento dell'IVA pagata in modo insufficiente all'operatore economico o al suo intermediario.
- 3) Lo Stato membro di consumo può applicare oneri, interessi o penali conformemente alla rispettiva legislazione nazionale in materia.

Ricorda che questo è solo un breve e utile riepilogo dei temi più importanti del corso. Solo la legislazione dell'Unione europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerata autentica. La Commissione non accetta alcun tipo di responsabilità o di obbligo in relazione alla formazione.



Publications Office
of the European Union

ISBN
DOI:
KI

© European Union, 2021

Reuse of this document is allowed, provided appropriate credit is given and any changes are indicated (Creative Commons Attribution 4.0 International license). For any use or reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.
All images © European Union, unless otherwise stated – all rights reserved.